

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 11 del 21 Aprile 2018

### 1. PRIVACY - Dal prossimo 25 maggio entrerà in vigore il nuovo Regolamento UE/2016/679 (GDPR) - Pesanti sanzioni per gli inadempienti - Disponibile una Guida del Garante della Privacy

1) A distanza di diciannove anni dall'entrata in vigore – **8 maggio 1997** – della prima legge italiana in materia di privacy, il **4 maggio 2016** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Europea il **Regolamento UE n. 2016/679**, il quale è entrato **formalmente in vigore il 25 maggio 2016**.

Tale Regolamento segna il più grande cambiamento nelle leggi sulla privacy dell'UE dopo oltre venti anni e si inserisce all'interno di quello che, insieme alla Direttiva 2016/680, è stato definito il "**Pacchetto europeo protezione dati**".

Gli Stati membri ad ogni modo, sebbene il Regolamento, in quanto tale, non abbia bisogno di recepimento, hanno avuto a disposizione due anni per adeguare le proprie normative interne nonché, le aziende, per essere sensibilizzate alle novità introdotte.

Il **25 maggio 2018**, entrerà, pertanto, ufficialmente in vigore il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (c.d. **GDPR - General Data Protection Regulation**), che prevede un **nuovo regime sanzionatorio per le imprese**.

Su tale questione, la **Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro**, con il **parere n. 1/2018**, ha fornito alcuni chiarimenti precisando, anzitutto, che **la scadenza del 25 maggio non slitterà**, nonostante siano girate false indiscrezioni circa il fatto che il Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali sarebbe sostanzialmente inapplicabile, a causa di una pretesa mancata attuazione da parte della legislazione nazionale.

La Fondazione chiarisce, infatti, che *“è da ritenersi pacifico che la norma di riferimento in materia di protezione dei dati personali, a partire dal 25 maggio 2018, sarà il Regolamento UE 2016/679, come da esplicita previsione dell'art. 99 dello stesso”*. Ciò perché **il cambiamento non riguarda soltanto il contenuto delle regole ma anche la tecnica normativa adottata**.

La Direttiva n. 1995/46, recepita con il D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. “Codice della privacy”), viene espressamente abrogata dal Regolamento UE/2016/679. Ma non solo. Il Regolamento in questione, diversamente dalla Direttiva, è **applicabile immediatamente ed è direttamente vincolante in ogni sua parte sia per gli Stati membri che per i cittadini**, con la conseguenza che l'eventuale inosservanza delle regole poste consente ai giudici nazionali di applicare le disposizioni comunitarie **a prescindere da eventuale normativa nazionale contrastante**.

**Non è necessario alcun recepimento da parte della normativa interna per la sua efficacia.**

Non c'è, pertanto, ragione di ritenere la necessità di nessun altro passaggio “attuativo” delle norme fissate dal Regolamento UE/2016/679, che sono immediatamente cogenti nonostante richiedano talvolta ai destinatari una operazione di decodificazione della loro portata, laddove astratta.

Nessun dubbio dunque può essere sollevato sulla immediata applicabilità delle nuove norme a partire dal 25 maggio prossimo. Nessun rinvio può venire invocato o ritenuto necessario per i destinatari (tutti), imprese innanzitutto, che dovranno trovarsi pronti, alla data premessa, all'applicazione delle nuove regole, pena l'applicazione del regime sanzionatorio.

2) Il Garante per la protezione dei dati personali, investito dal legislatore nazionale del compito di assicurare la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà dei cittadini (art. 1, commi dal 1020 al 1025, L. n. 205/2017 – Legge di bilancio 2018), ha predisposto una **“Guida all'applicazione del Regolamento UE 2016/679”** in materia di protezione dei dati personali.

Il documento - che traccia un quadro generale delle principali innovazioni introdotte dal Regolamento e fornisce indicazioni utili sulle prassi da seguire e gli adempimenti da attuare per dare corretta applicazione alla normativa - è stato in parte modificato e integrato alla luce dell'evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo.

Il testo potrà subire ulteriori aggiornamenti, allo scopo di offrire sempre nuovi contenuti e garantire un aggiornamento costante.

**3)** Vogliamo infine ricordare che il Consiglio dei Ministri n. 75 del 21 marzo scorso ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che, in attuazione dell'art. 13 della legge di delegazione europea 2016-2017 (legge 25 ottobre 2017, n. 163), introduce disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

A far data **dal 25 maggio 2018**, data in cui le disposizioni di diritto europeo acquisteranno efficacia, **il vigente Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sarà abrogato** e la nuova disciplina in materia sarà rappresentata principalmente dalle disposizioni del suddetto Regolamento immediatamente applicabili e da quelle recate dallo schema di decreto volte ad armonizzare l'ordinamento interno al nuovo quadro normativo dell'Unione Europea in tema di tutela della *privacy*.

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento UE/2016/679 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina informativa del sito del Garante Privacy e per scaricare il testo della Guida all'applicazione del Regolamento UE/2016/679 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del parere della Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro clicca qui.](#)

## **2. IMPRESA SOCIALE - Fissate le nuove modalità di iscrizione al Registro delle imprese**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2018, il **Decreto 16 marzo 2018**, recante **"Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure"**.

Il decreto interministeriale, a firma congiunta dello stesso Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definisce gli atti da depositare presso l'ufficio del Registro delle imprese e stabilisce le relative modalità di presentazione da parte delle imprese sociali.

Il decreto **sostituisce il decreto 24 gennaio 2008**.

Le imprese sociali sono tenute a depositare, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione nell'apposita sezione, i seguenti atti e documenti:

- a) **l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;**
- b) **il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del codice civile, in quanto compatibili;**
- c) **il bilancio sociale di cui all'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112 del 2017 (recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale);**
- d) **ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.**

Il nuovo decreto del 16 marzo 2018, pur sostituendolo, riprende l'impostazione del precedente decreto del 24 gennaio 2008, adeguandola alla cornice normativa disegnata dal D.Lgs. n. 112 del 2 luglio 2017.

Tra **le principali novità** segnaliamo:

- **l'obbligo di depositare bilanci di tipo civilistico** in luogo del precedente *"documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa"*, di cui all'art. 2, comma 1, lett. "b", del D.M. 24 gennaio 2008;
- **l'obbligo di comunicare la nomina di uno o più sindaci** (art. 2, comma 2) a prescindere dal superamento o meno dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis C.C., ridotti della metà, previsto, invece dall'abrogato art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 155/2006;
- la previsione (art. 3) di un termine (20 luglio 2018) entro cui le imprese già iscritte nella apposita sezione delle imprese sociali devono **adeguarsi alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 112/2017**;
- la previsione di una **procedura d'ufficio attraverso cui le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono la qualifica di imprese sociali** ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017;
- la previsione di una **norma di raccordo** tra risultanze della apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali e risultanze del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 4, comma 2).

**Entro il 20 luglio 2018**, le imprese già iscritte nella apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali alla data del 20 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017), **dovranno adeguarsi alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 112 del 2017**, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del medesimo decreto.

Entro lo stesso termine, le imprese sociali potranno **modificare i propri statuti** con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (art. 3, comma 1).

Prevista, inoltre, una **procedura d'ufficio attraverso la quale le cooperative sociali e i loro consorzi potranno acquisire di diritto la qualifica di imprese sociali** ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, "mediante l'interscambio dei dati tra l'albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive ed il registro delle imprese". (art. 3, comma 2).

Prevista, infine, una **norma di raccordo tra le risultanze della apposita sezione del Registro delle imprese dedicata alle imprese sociali e le risultanze del Registro unico nazionale del Terzo settore**, volta a garantire osservanza alla disposizione recata dall'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), secondo cui "Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni [del Registro unico nazionale del Terzo settore]", da coordinarsi con la disposizione recata dall'art. 11, comma 3, del medesimo D.Lgs., secondo cui "Per le imprese sociali, l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore" (art. 4, comma 2).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

### **3. DIRITTO ANNUALE - Autorizzato l'incremento fino ad un massimo del 20% per gli anni 2018 e 2019 per altre 9 Camere di Commercio**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018, il **Decreto 2 marzo 2018**, recante "**Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019**".

Dopo il **decreto del 22 maggio 2017**, con il quale sono state autorizzate **79 Camere di Commercio** ad incrementare, **per gli anni 2017, 2018 e 2019**, la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato A), arriva un secondo decreto del 2 marzo 2018, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico autorizza, **per gli anni 2018 e 2019**, l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento, **per altre 9 Camere di Commercio**, che, con apposite delibere consiliari hanno disposto il finanziamento di appositi programmi e progetti che coinvolgono il programma Industria 4.0 e quelli in materia di sviluppo e promozione della cultura e turismo e di alternanza scuola-lavoro, condivisi con le Regioni ed aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese.

Le Camere di commercio interessate dal presente decreto sono tenute, **entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni successivi al 2018 e 2019**, ad inviare:

- un **rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti** indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali;

- la **rendicontazione dei costi sostenuti** per la realizzazione degli stessi debitamente vistata dal presidente del collegio dei revisori, e tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, Divisione III - Sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico (art. 2, comma 2).

Le **Camere di commercio interessate dal decreto 22 maggio 2017** sono tenute a presentare un **rapporto dettagliato sui risultati dei progetti realizzati con le residue risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2017** e non già rendicontate, **entro il 31 gennaio 2019**, unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2018 (art. 2, comma 3).

Le **Camere di commercio interessate dal decreto del 2 marzo 2018** sono tenute a presentare un **rapporto dettagliato sui risultati dei progetti realizzati con le residue risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2018** e non già rendicontate, **entro il 31 gennaio 2019**, unitamente alla rendicontazione delle risorse derivanti dall'incremento del diritto annuale per l'anno 2019 (art. 2, comma 4).

Le imprese che hanno già provveduto, per l'anno 2018, al versamento del diritto annuale possono **effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30 novembre 2018**, ai sensi dell'art. 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001 (art. 3).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo dei due citati decreti clicca qui.](#)

#### **4. COMMERCIO E SOMMINISTRAZIONE - Pubblicate nuove risoluzioni del Ministero dello Sviluppo Economico**

Sono state pubblicate, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico, le seguenti nuove risoluzioni:

**1) La risoluzione n. 111455 del 21 marzo 2018** reca chiarimenti in merito alla possibilità o meno di avviare un'attività di **somministrazione di alimenti e bevande** organizzata in un locale, con certificato di agibilità ed idonea destinazione d'uso, da adibire interamente a **laboratorio cucina**, con somministrazione dei pasti da effettuarsi esclusivamente in area esterna (giardino) contigua al medesimo locale, che sarà attrezzata con tavoli e sedie.

In particolare, ai fini di una corretta interpretazione dell'articolo 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287, si chiede se sia possibile avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande così organizzata e, qualora fosse considerato possibile, se la **notifica sanitaria** debba riferirsi esclusivamente al locale di produzione-preparazione dei cibi o anche alla parte esterna attrezzata con tavoli e sedie.

Sulla base della normativa di riferimento (*artt. 1, 3, comma 7 e 5, comma 6, L. n. 287/1991 e art. 64, comma 5, D.Lgs. n. 59/2010*), secondo il Ministero consegue che l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande **non può prescindere dall' utilizzo di una unità immobiliare o parte della medesima**, avente peraltro la destinazione d'uso prescritta per detta tipologia di attività. Pertanto, **l'utilizzo di una superficie esterna, all'uopo attrezzata, deve intendersi come aggiuntiva e non come alternativa paritaria al locale adibito interamente a cucina.**

Per quanto riguarda la necessità della notifica sanitaria anche per la superficie esterna, il Ministero dello Sviluppo Economico si riserva di trasmettere la presente nota e il quesito al Ministero della Salute e all'Ufficio Semplificazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la richiesta di un parere di competenza.

**2) La risoluzione n. 115448 del 21 marzo 2018**, in riferimento al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come modificato dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50), il cui articolo 4-bis prevede, al comma 2, la facoltà del comune di regolamentare l'apertura di nuovi punti vendita sulla base delle disposizioni delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano vigenti in materia e dei criteri e dei parametri qualitativi che saranno stabiliti in sede di Conferenza Unificata, risponde al quesito in merito alla possibilità, nelle more, di **consentire l'apertura di un nuovo punto vendita della stampa quotidiana e periodica, sia di tipo esclusivo che non esclusivo.**

Ferma restando l'applicabilità dell'istituto della SCIA, ai sensi del comma 1 del citato articolo 4-bis – scrive il Ministero – *“la circostanza che allo stato non sia stata ancora adottata l'Intesa prevista dal comma 3 del medesimo articolo, non può comportare conseguenze non giustificabili quali l'impossibilità dell'avvio dell'attività di impresa nel settore di riferimento.”*

**3) La risoluzione n. 116329 del 21 marzo 2018** reca chiarimenti in merito agli interventi di proroga intervenuti con i commi 1180 e 1181 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, nello specifico, se quanto disposto possa essere applicabile ai **produttori agricoli titolari di concessione di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche.**

Il Ministero ricorda che, già con parere n. 282683 del 7 settembre 2016, aveva avuto modo di precisare che quanto previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e dalla Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, **poteva essere considerato applicabile anche ai produttori agricoli che operano sulle aree pubbliche con posteggio dato in concessione.**

Nel caso i produttori agricoli intendano operare tramite posteggi su area pubblica, i medesimi devono essere selezionati con le procedure applicabili ai commercianti che intendono svolgere l'attività di vendita con la medesima modalità.

Dunque, anche ai produttori agricoli operanti su area pubblica con posteggio dato in concessione non possono che applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 1180 e 1181 della richiamata legge n. 205 del 2017.

**4) La risoluzione n. 120995 del 26 marzo 2018** diffonde il contenuto della **nota n. 4040 del 21 marzo 2018 del Ministero dell'Interno**, il quale, sulla base di un parere del Consiglio di Stato, fornisce chiarimenti in merito all'**obbligatorietà**, in capo agli operatori del **commercio di cose antiche o usate, della tenuta di un registro delle operazioni poste in essere giornalmente**, a seguito dell'abrogazione dell'articolo 126 del T.U.L.P.S., ad opera dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, che condizionava l'esercizio del commercio di cose antiche o usate ad una dichiarazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza.

A seguito dell'abrogazione dell'articolo 126 del T.U.L.P.S., si è posta, infatti, la questione se dovesse considerarsi implicitamente abrogato anche il successivo articolo 128 nella parte in cui, rinviando al citato articolo 126, prescrive l'obbligo di tenuta del registro in parola.

Secondo il Consiglio di Stato l'intervento demolitorio sull'articolo 126 del T.U.L.P.S. **deve considerarsi circoscritto unicamente a tale articolo**, senza riverbero alcuno sul successivo articolo 128. Pertanto

**l'articolo 128 non è stato abrogato nemmeno in modo implicito**, in quanto la disposizione ivi dettata fa riferimento anche a specifiche categorie di soggetti (fabbricanti, commercianti, esercenti), diversi dai commercianti di cui all'articolo 126.

Pertanto, coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, **sono comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato articolo 128 del T.U.L.P.S.**

**5) La risoluzione n. 135206 dell' 11 aprile 2018**, stante gli interventi di proroga delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2020 intervenuti con i commi 1180 e 1181 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), reca alcuni chiarimenti in merito alle **procedure di selezione pubblica per l'assegnazione di posteggi vacanti in mercati di nuova istituzione**, posteggi da riassegnare a seguito di restituzione del titolo da parte degli operatori e posteggi ubicati nei mercati per i quali l'ente locale abbia previsto la riorganizzazione con riduzione dei medesimi, nonché sulla valutazione dell'attività esercitata in posteggi temporaneamente non occupati dal titolare della concessione.

In particolare, il quesito sottoposto al Ministero riguarda la possibilità, per il 2018, di procedere alla pubblicazione dei bandi di selezione per la concessione di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e se le nuove concessioni assegnate avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021, visti gli interventi di proroga delle concessioni in essere fino al 31 dicembre 2020, intervenuti con la legge di bilancio 2018.

LINK:

[Per scaricare il testo delle nuove risoluzioni clicca qui.](#)

## **5. CLAMOROSO: LE CONCESSIONI DEMANIALI SONO BENI E NON SERVIZI - Non possono pertanto essere soggette alla direttiva servizi - Parola di Bolkestein in persona**

**"Le concessioni demaniali sono beni e non servizi, di conseguenza non possono essere soggette alla direttiva Ue Servizi".**

E' questa la dichiarazione, che farà sicuramente discutere, fatta, nell'Aula dei gruppi parlamentari alla Camera, da Frederik Frits **Bolkestein**, il politico olandese, commissario Ue per il Mercato interno, la tassazione e l'unione doganale nella Commissione Prodi dal 1999 al 2004.

A entusiasmarci sono i **balneari di tutta Italia** convenuti ad ascoltare l'oratore da cui prende il nome la **"direttiva Bolkestein"** sulla libera circolazione dei servizi nella Ue, quella la cui interpretazione in Italia vorrebbe che le concessioni demaniali vengano messe all'asta. Ipotesi questa che da anni agita gli oltre 30mila titolari di concessioni balneari in Italia, spesso da decenni sulla stessa spiaggia, che temono di perdere la fonte di reddito di intere generazioni.

**"In virtù della concessione i concessionari demaniali possiedono suolo e strutture, quindi la concessione è un bene, non è un servizio"**, scandisce Bolkestein, **"non vedo come le concessioni demaniali non debbano essere considerate beni ma servizi"**, ribadisce, **"non capisco come una concessione demaniale possa essere considerata un servizio"**.

Il fatto è che **"parliamo di concessionari demaniali delle spiagge, sono oltre 30mila e rappresentano una categoria economica molto importante, sono piccole e medie imprese e molta occupazione arriva dalle Pmi: economicamente parlando sono molto importanti, e non vedo come possano essere considerati servizi"**. Insomma, **"anche se i concessionari aiutano i turisti penso che non dovrebbero essere considerati servizi perché quello non è il loro campo principale"**, precisa.

In Spagna i concessionari possono avere una proroga di 75 anni, **"se si possa fare altrettanto in Italia non so, dipende dal governo italiano"**, sottolinea Bolkestein.

**"I concessionari sono Pmi, sono importanti per l'occupazione - prosegue Frits Bolkestein - e il governo italiano farebbe bene a essere d'accordo nel fare quello che il ministro dell'Economia e Finanze mi ha detto tempo fa, siamo d'accordo che non sono servizi che vengono forniti ma beni di cui si è in possesso"**.

Il nuovo Parlamento e il nuovo Governo dovranno ora confrontarsi con gli organi europei e provvedere ad attuare tutte quelle azioni legislative e amministrative per fare in modo che venga confermata definitivamente la non applicabilità della direttiva europea alle concessioni demaniali marittime italiane, dando così ampie garanzie alle 30.000 imprese italiane e stabilità a un settore economico strategico che assicura migliaia di posti di lavoro in tutta Italia.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

## **6. FORESTE E FILIERE FORESTALI - Pubblicato il nuovo Testo unico**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018, il **Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34**, recante "**Testo unico in materia di foreste e filiere forestali**".

Il decreto provvede al **riordino complessivo della normativa in materia di foreste e filiere forestali**, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale in materia forestale, di agricoltura, ambiente, paesaggio, commercio e sviluppo rurale.

L'articolo 1 del decreto reca i Principi in materia, affermando che "*La Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del **capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future***".

Il comma 2 stabilisce, richiamando il rispetto delle competenze sancite dalla Costituzione e il principio di leale collaborazione, che il decreto in esame reca le **norme fondamentali per l'indirizzo unitario e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali**, nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo.

Il provvedimento mira a far fronte in maniera più efficace alle urgenti necessità di **tutela e gestione attiva del territorio italiano**, contrastando l'abbandono colturale e il declino demografico nelle aree montane e rurali del Paese, nonché a **garantire la conservazione ambientale e paesaggistica**, lo sviluppo di nuove "economie verdi" e la crescita occupazionale in particolare nelle aree interne.

Più specificamente, le direttrici lungo le quali si muove il nuovo provvedimento normativo sono le seguenti:

- *promuovere su tutto il territorio nazionale la tutela e la gestione attiva e razionale del bene bosco;*
- *rafforzare la funzione di coordinamento istituzionale svolta dallo Stato nei confronti delle Regioni e delle autonomie locali direttamente e indirettamente competenti sulla materia forestale;*
- *formulare chiari indirizzi nazionali di riferimento su programmazione, pianificazione, tutela e gestione attiva del patrimonio forestale nazionale;*
- *definire, di concerto con le regioni e i Ministeri competenti, i criteri normativi e operativi minimi e comuni per tutto il territorio nazionale su specifici temi;*
- *portare in ambito internazionale ed europeo un'unica posizione nazionale in materia forestale.*

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **7. SIGARETTE ELETTRONICHE - Fissate le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie - Decreto direttoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con **decreto direttoriale n. 47885/RU del 16 marzo 2018** – pubblicato sul proprio sito istituzionale il 23 marzo 2018 - ha fissato modalità e requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento da parte degli **esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie** dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 5-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'articolo 1, comma 75, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018).

Tale disposizione ha previsto che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Area Monopoli, emanasse un apposito decreto direttoriale con il quale fossero stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, *«le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, .... ad eccezione dei dispositivi meccanici ed elettronici e delle parti di ricambio, secondo i seguenti criteri:*

- a) prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti di cui ai commi 1 e 1-bis e dei dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio;*
- b) effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori;*
- c) non discriminazione tra i canali di approvvigionamento....».*

Nelle more dell'adozione di tale decreto, agli esercizi di cui sopra sarà consentita la prosecuzione dell'attività.

Per gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, del D.Lgs. n. 114/1998, le farmacie e le parafarmacie, **che già effettuano la vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina** - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione di tale decreto (e quindi **entro il 23 aprile 2018**) – dovranno inoltrare all'Ufficio dei monopoli competente per territorio, **un'istanza di rilascio dell'autorizzazione** prevista dal citato art. 62-quater, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 504/1995 (art. 1, comma 1).

Per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, **che intendono iniziare l'esercizio dell'attività di vendita al pubblico dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina**, l'istanza dovrà essere presentata **prima di iniziare l'attività medesima** (art. 1, comma 2).

Per l'istanza dovrà essere utilizzato il **modello allegato al presente decreto direttoriale** (art. 1, comma 2).

L'Autorizzazione dovrà essere rilasciata dall'Ufficio dei monopoli competente per territorio, **entro 30 giorni dalla data di ricevimento della istanza**, previa verifica della conformità dell'istanza a quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 1 del decreto. **L'autorizzazione ha validità biennale** (art. 2, commi 1, 2 e 3).

L'autorizzazione "**non abilita alla preparazione o confezionamento dei prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina**" (art. 2, comma 5).

Gli Uffici dei monopoli dovranno istituire un **registro degli esercizi autorizzati**, distintamente per esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie (art. 2, comma 6).

Gli **esercizi commerciali diversi dagli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie** che, alla data a decorrere dalla quale si applica il presente decreto (23 marzo 2018), sono in possesso di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, "**hanno facoltà di cedere i prodotti medesimi ai soggetti fornitori e ai soggetti autorizzati ai sensi del presente decreto, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla sopraindicata data**" (e quindi entro il 23 aprile 2018) (art. 3, comma 3).

Gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie autorizzati ai sensi del presente decreto sono obbligati a fornirsi di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, **esclusivamente presso i soggetti autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 29 dicembre 2014** (il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell'Agenzia), i quali sono obbligati ad evadere l'ordine di fornitura di prodotti dai medesimi commercializzati previa richiesta all'Agenzia di registrazione e assegnazione del **codice identificativo univoco** dei prodotti ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto (art. 4, comma 1)..

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento e per scaricare il testo della normativa di riferimento citata clicca qui.](#)

## **8. ONLUS E ENTI NON COMMERCIALI - Situazione patrimoniale, economica e finanziaria e rendiconto da presentare entro il 30 aprile - Le novità introdotte dal Codice del terzo settore**

L'art. 20-bis, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede - **a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previsti** - che **le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)**, diverse dalle società cooperative, di rappresentare adeguatamente in apposito documento, da redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, **la situazione patrimoniale, economica e finanziaria** dell'organizzazione in relazione alle attività complessivamente svolte, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.

Lo stesso adempimento è previsto per gli **enti non commerciali** che effettuano raccolte pubbliche di fondi; entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio tali enti devono predisporre la redazione di apposito **rendiconto**, accompagnato da una **relazione illustrativa**, delle entrate e delle spese relative alle raccolte pubbliche di fondi in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze e delle campagne di sensibilizzazione.

Di conseguenza, **entro il 30 aprile 2018**, le **ONLUS** diverse dalle società cooperative, le **Organizzazioni di volontariato** iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/1991, le **Organizzazioni non governative (ONG)** riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e gli **Enti non commerciali**, con esercizio coincidente con l'anno solare chiuso il 31 dicembre 2017, dovranno predisporre, a seconda dei casi, **la situazione patrimoniale, economica e finanziaria** dell'organizzazione o il **rendiconto consuntivo**.

Tale documento contabile consente agli organi di controllo di acquisire quelle informazioni contabili necessarie per stabilire, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, le modalità operative e la struttura organizzativa dell'ente, anche al fine di determinare la sua corretta qualifica fiscale.

Per quanto riguarda la **rendicontazione di tipo economico** l'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017 (*Codice del terzo settore*) pone in capo a tutti gli **Enti del terzo settore (ETS)** l'**obbligo di redigere, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, un documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente**.

Le caratteristiche e la complessità di tale documento variano a seconda della dimensione economica dell'ente. L'**art. 13** prevede infatti che:

- a) **gli ETS che hanno entrate o ricavi superiori a 220.000 euro** annui dovranno redigere il **bilancio di esercizio** formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione;
- b) **gli ETS che hanno entrate o ricavi inferiori a 220.000 euro** annui potranno invece limitarsi a redigere un semplice **rendiconto finanziario per cassa**.

Viene però precisato che gli ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente con modalità commerciali dovranno (anche qualora le entrate siano inferiori a 220.000 euro annui) **redigere il bilancio ai sensi delle normativa civilistica** prevista per le società e **depositarlo presso il Registro delle imprese**.

Sempre l'art. 13, comma 3, affida comunque ad un futuro **decreto ministeriale** (che dovrà essere adottato entro il 3 agosto 2018) il compito di predisporre una modulistica e di precisare come dovranno essere redatti sia il bilancio di esercizio che il rendiconto finanziario per cassa.

L'ultimo comma dell'art. 13 ribadisce l'**obbligo per tutti gli ETS**, compresi quelli non iscritti nel Registro delle imprese, **di depositare il bilancio o il rendiconto finanziario presso il Registro unico nazionale**.

LINK:

[Per saperne di più dal sito dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

## **9. PROTESTI - Dal Ministero della Giustizia i nuovi importi minimi e massimi del diritto di protesto e delle indennità di accesso alla levata**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018, il **decreto del Ministero della Giustizia 8 marzo 2018**, recante «**Adeguamento del diritto di protesto e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari**».

Con questo decreto il Ministero della Giustizia fissa gli importi minimi e massimi del **diritto di protesto** e delle **indennità di accesso** previsti, rispettivamente, dall'art. 7, comma 1, e dall'art. 8, legge 12 giugno 1973, n. 349, e spettanti ai **notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali**.

In particolare, per il **diritto di protesto** gli importi variano da un minimo di 2,20 ad un massimo di 47,46 euro.

Le **indennità di accesso** sono, invece, calcolate su fascia chilometrica, laddove gli importi oscillano da 1,96 a 7,49 euro fino a 20 km.

Oltre i 20 km, «per ogni 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo» l'indennità è aumentata di 1,96 euro.

Il decreto del Ministero della Giustizia entrerà in vigore il primo maggio 2018.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **10. ANALISI E VERIFICA DELL'IMPATTO SULLA REGOLAMENTAZIONE - AIR e VIR - Emanata una nuova direttiva che sostituisce quella del 2013**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, la **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018** recante «**Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169**».

La Guida fornisce **indicazioni tecniche e operative** alle amministrazioni statali per l'applicazione degli strumenti per la qualità della regolazione, necessari a migliorare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza delle scelte pubbliche.

Le indicazioni in essa contenute - si legge nell'introduzione - «*si propongono di supportare e migliorare lo svolgimento dell'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), della Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) e delle relative attività di consultazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e al DPCM 15 settembre 2017, n. 169*».

La Guida illustra cosa sono l'AIR, la VIR e le relative fasi di consultazione, in che modo esse affiancano e supportano l'attività normativa, che ruolo hanno gli attori che intervengono nelle relative procedure, qual è il collegamento tra le due analisi. Soprattutto, essa descrive i principali strumenti e le tecniche cui occorre fare ricorso per svolgere adeguatamente un'AIR e una VIR e predisporre le relazioni conclusive (rispettivamente, Relazione AIR e Relazione VIR).

Il presente documento, curato dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il supporto del Nucleo AIR, sostituisce la "Guida alla



sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione" approvata con la Circolare del 16 gennaio 2001, n. 1.

La Guida è stata redatta tenendo in considerazione, con i dovuti adattamenti al contesto italiano, le indicazioni contenute nelle linee guida sulla *Better regulation* della Commissione Europea, anche al fine di assicurare il necessario coordinamento tra l'attività di analisi della regolazione svolta a livello nazionale e quella realizzata in ambito europeo.

Inoltre, la Guida tiene conto delle indicazioni contenute nella comunicazione della Commissione Europea "Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea" e delle metodologie elaborate nell'ambito del *Regulatory Fitness and Performance Programme* (REFIT).

Il documento è strutturato in **11 capitoli**.

**Abrogata** la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 gennaio 2013, «*Disciplina sul rispetto dei livelli minimi di regolazione previsti dalle direttive europee, nonché aggiornamento del modello di relazione AIR, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246*».

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della Direttiva clicca qui.](#)

## **11. TITOLI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE - Dal prossimo 7 maggio i diritti e le tasse si potranno pagare tramite la piattaforma PagoPA**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018, il **decreto 13 aprile 2018** del Ministero dello Sviluppo Economico con cui si stabilisce **l'utilizzo della piattaforma «Pago PA» per il pagamento digitalizzato dei diritti e delle tasse di proprietà industriale**.

Il decreto stabilisce che, a partire **dal 7 maggio 2018**, il **pagamento dei diritti e delle tasse** sui depositi telematici di tutte le domande di titoli in proprietà industriale e delle istanze ad esse connesse potrà essere effettuato on line tramite la **piattaforma "PagoPA"**, contestualmente al deposito stesso, per mezzo di carta di credito, bonifico bancario o altra modalità di pagamento ivi prevista, utilizzando uno degli istituti bancari che hanno aderito a tale piattaforma.

In tali casi, il pagamento di diritti e tasse potrà continuare ad essere effettuato anche attraverso la previgente modalità che prevede l'utilizzo del Modello F24.

Effettuato il pagamento, il sistema invierà, all'indirizzo e-mail comunicato dall'utente in sede di registrazione al sistema stesso, una **ricevuta di avvenuto pagamento** contenente le informazioni relative all'Identificativo unico di versamento (IUV), alla causale ed all'importo di pagamento, nonché al numero della domanda a cui il pagamento si riferisce.

Il pagamento di diritti e tasse di proprietà industriale **continua ad essere effettuato, esclusivamente con la previgente modalità**, nei seguenti casi:

- a) **deposito telematico dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi e degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi;**
- b) **deposito cartaceo di tutte le domande e istanze effettuato presso le Camere di Commercio o a mezzo servizio postale;**
- c) **mantenimento in vita di tutti i titoli di proprietà industriale.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## **12. PAGAMENTI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Nuovi chiarimenti dalla Ragioneria Generale dello Stato e dal Dipartimento delle Finanze**

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, la **Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 marzo 2018, n. 13/RGS**, recante "**Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente: «Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» - Chiarimenti aggiuntivi**".

Con la presente circolare vengono diramati **chiarimenti aggiuntivi** in ordine alla disciplina recata:

- a) dall'**art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602** (introdotto dall'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286) nonchè
- b) dal relativo regolamento di attuazione, adottato con **decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40**.

Ciò, sia a seguito delle modifiche normative introdotte dall'articolo 1, commi da 986 a 989, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), sia in ragione di fattispecie nuove o particolari emerse nel corso del tempo.

La legge di bilancio 2018, con la modifica dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, ha previsto:

a) la riduzione, a decorrere **dal 1° marzo 2018, da diecimila euro a cinquemila euro** del limite di importo oltre il quale le Amministrazioni Pubbliche e le società interamente partecipate dalle stesse, prima di effettuare, a qualunque titolo, un pagamento sono tenute a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo;

b) l'estensione **da trenta a sessanta giorni** del periodo nel quale il soggetto pubblico non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario, risultato inadempiente, fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato dall'agente della riscossione,

Nei **tedici paragrafi** in cui si articola la circolare, oltre a dar conto dell'aggiornamento del quadro normativo di settore, approfondisce l'analisi dell'**ambito soggettivo di riferimento** ed esamina una serie di **profili critici della disciplina** in discorso, afferenti, ad esempio: alla scissione dei pagamenti (Punto 3), all'inadempienza contributiva (Punto 7), alla cessione del credito (Punto 8), ecc., offrire in merito soluzioni interpretative.

Infine, sono state aggiornate le indicazioni riguardanti il **trattamento delle irregolarità** (Punto 10), mediante, in particolare, la **rinnovazione dell'accluso modello denominato Allegato A**, che sostituisce quello unito alla precedente circolare 23 settembre 2011, n. 27/RGS.

La sostituzione di tale modello è dovuta al fatto che, dal 1° luglio 2017 è stato istituito l'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, in luogo di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a..

LINK:

[Per scaricare il testo della Circolare e dell'Allegato A dalla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Circolare e dell'Allegato A dal sito della RGS clicca qui.](#)

### **13. FATTURAZIONE ELETTRONICA - La piattaforma delle Camere di Commercio è pronta per le nuove fatture UE**

Con un comunicato stampa congiunto, Unioncamere e InfoCamere, del 16 aprile 2018, è stato reso noto che entro **aprile 2019** le **fatture elettroniche** potranno essere regolarmente utilizzate nei **rapporti commerciali con tutte le pubbliche amministrazioni dei Paesi Europei**.

Al fine di garantire alle imprese di continuare a compilare le loro fatture con le consuete modalità anche quando il destinatario è un soggetto pubblico della UE, Unioncamere ed InfoCamere - grazie al **progetto eIGOR**, cofinanziato dall'Unione Europea e coordinato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AdID) nell'ambito del programma "**Connecting Europe Facility**" - hanno adeguato il servizio allo "Standard Europeo".

L'**opzione Europea** sarà disponibile a partire dalla data in cui scatterà l'obbligo per le pubbliche amministrazioni del mercato interno di accettare le fatture in formato elettronico.

Le imprese italiane utilizzatrici della piattaforma [fatturaelettronica.infocamere.it](http://fatturaelettronica.infocamere.it) potranno quindi compilare le fatture dirette alle PA dei paesi UE con le modalità usate finora, lasciando alla piattaforma digitale il compito di trasformarle - in modo trasparente - nello standard Europeo per l'invio all'Amministrazione destinataria.

Per informare le imprese di questa importante novità, Unioncamere ha promosso una **serie di incontri territoriali**. Questi appuntamenti sono anche l'occasione per informare e preparare imprese e professionisti ad un'altra scadenza, più imminente e di maggiore impatto della precedente: **l'obbligo di utilizzo in Italia della fatturazione elettronica per tutti i rapporti economici con le altre imprese e con i privati, che entrerà in vigore da gennaio 2019**.

Rispetto a questo obbligo, le **86.000 imprese italiane** che già utilizzano la piattaforma delle Camere di commercio - **gratuita e senza limiti nel numero di fatture emesse** - partono avvantaggiate, Giuà da novembre 2017, infatti, è possibile utilizzare [fatturaelettronica.infocamere.it](http://fatturaelettronica.infocamere.it) non solo per i rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana ma anche per la gestione delle fatture verso imprese e privati.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma clicca qui.](#)

## **14. FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA - Via libera dall'Unione europea**

Con la **decisione di esecuzione (UE) n. 2018/593 del 16 aprile 2018**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L99 del 19 aprile 2018, il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato l'Italia ad introdurre una misura speciale di **deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE** relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in particolare, ad **introdurre l'obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano**, ad eccezione dei soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese, e a convogliare le fatture nel Sistema di Interscambio gestito dall'Agenzia delle Entrate.

Il "via libera" del Consiglio, infatti, si basa sull'articolo 395 della direttiva IVA, che consente di autorizzare **misure speciali di deroga** alla direttiva stessa "*allo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta o di evitare talune evasioni o elusioni fiscali*", obiettivi che l'Italia ha ritenuto di perseguire imponendo l'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica che:

- da un lato, permette all'amministrazione finanziaria di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture, in modo da poter effettuare controlli tempestivi e automatici sulla coerenza dell'imposta dichiarata e versata,

- dall'altro lato, imprime un impulso alla digitalizzazione e semplifica la riscossione delle imposte.

Dall'obbligo - che scatterà **dal 1° gennaio 2019** e riguarderà sia le **operazioni tra imprese** che quelle **verso consumatori finali** - sono esclusi soltanto i soggetti passivi che si avvalgono del c.d. "regime di vantaggio"; in sostanza, come si legge nell'art. 1 della decisione, l'esclusione riguarda "*i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese*", i quali non sono tenuti ad emettere e possono **rifiutare di accettare** le fatture elettroniche.

La decisione ha effetto temporaneo e si applica **dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021**.

Un'eventuale richiesta di proroga da parte dell'Italia dovrà essere accompagnata da una **relazione** alla Commissione europea sull'efficacia della misura speciale nel contrasto dell'evasione e nella semplificazione della riscossione dell'IVA, nonché sull'incidenza dell'obbligo in termini di oneri e di costi amministrativi dei soggetti passivi.

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione UE clicca qui.](#)

## **15. AGENZIA DELLE ENTRATE - Dal 9 aprile accesso tramite SPID a tutti i servizi telematici**

Registrare un contratto di locazione, consultare i dati catastali, visualizzare la propria posizione nel cassetto fiscale da oggi è ancora più semplice grazie al Sistema pubblico di identità digitale (SPID). Tutti i servizi web del Fisco entrano a far parte del mondo SPID, la chiave unica di accesso alla Pubblica amministrazione.

Con il **Provvedimento n. 75242 del 9 aprile 2018** a firma del direttore di Agenzia delle entrate, la chiave unica di accesso viene estesa, anche grazie al supporto del partner tecnologico SOGEI, **a tutti i servizi online offerti dall'Amministrazione finanziaria**.

L'Agenzia delle Entrate ha così avviato un programma di adeguamento dei propri sistemi per consentire l'accesso ai servizi tramite identità SPID in accordo con quanto previsto all'articolo 64, comma 2-quater del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) che prevede che "*l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID*".

Per garantire continuità nell'utilizzo dei servizi, **tale modalità di accesso si va ad affiancare a quelle preesistenti** (Entratel, Fiscoline, Sister). in modo da consentire un passaggio graduale all'utilizzo dell'identità digitale da parte degli utenti

In analogia a quanto già realizzato per i servizi "Dichiarazione precompilata" e "Fatture e Corrispettivi" anche l'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate sarà accessibile utilizzando un'identità SPID di livello 2.

A partire **dal 9 aprile 2018** l'area riservata, unitamente ai servizi telematici dell'Agenzia in essa disponibili, è accessibile dagli utenti persone fisiche anche tramite la propria identità digitale SPID - livello 2.

L'accesso all'area riservata da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche avviene per il tramite degli **incaricati**; in questo caso l'identità digitale si intende riferita a questi ultimi.

Per "**incaricati**", come chiarito nei provvedimenti, si intendono le persone fisiche designate ad utilizzare i servizi telematici in nome e per conto degli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati ai servizi Entratel, Fisconline o Sister e degli utenti persone fisiche abilitati ai servizi Entratel o Sister che ne ravvisino l'esigenza.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

## **16. ISTANZE DI INTERPELLO - Comunicati i nuovi indirizzi telematici cui inviare le richieste**

Con **comunicato stampa del 12 aprile 2018**, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, a seguito della recente riorganizzazione delle strutture centrali dell'Agenzia (deliberata con atto del Direttore dell'Agenzia n. 245401 del 3 novembre 2017 e con successivo atto n. 36936 del 13 febbraio 2018), il direttore dell'Agenzia, con **Provvedimento del 1° marzo 2018**, ha definito i **nuovi indirizzi telematici cui inviare le richieste per gli interpelli "centrali"**.

**Nessuna modifica per gli indirizzi regionali** a cui inviare le istanze relative ai tributi erariali, indipendentemente dalla tipologia, indicati nel provvedimento del 4 gennaio 2016.

In riferimento ai soggetti **destinatari e alle modalità di invio degli interpelli**, nel comunicato si precisa quanto segue:

**1) Per quesiti riguardanti i tributi erariali**, l'invio va fatto alla **Direzione Regionale competente** in ragione del domicilio fiscale del soggetto istante.

**2) Per quesiti riguardanti l'imposta ipotecaria** dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali, l'interpello va inviato alla **Direzione regionale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello**.

La richiesta può essere presentata tramite consegna a mano oppure con spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento oppure via posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi indicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

**3) Le Amministrazioni Centrali dello Stato**, gli **Enti pubblici a rilevanza nazionale**, i **soggetti di più rilevante dimensione**, i **soggetti non residenti**, le **persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia** beneficiando dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero (cosiddetti "*neo residenti*") e i **contribuenti che presentano l'interpello sui nuovi investimenti** devono, invece, presentare la richiesta di interpello alla **Divisione Contribuenti dell'Agenzia delle Entrate**.

In questo caso la presentazione può avvenire

- tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, all'indirizzo: *via Cristoforo Colombo 426 c/d 00145 Roma*),

- tramite PEC all'indirizzo: [interpello@pec.agenziaentrate.it](mailto:interpello@pec.agenziaentrate.it) oppure

- via mail all'indirizzo: [div.contr.interpello@agenziaentrate.it](mailto:div.contr.interpello@agenziaentrate.it) (per i **soggetti non residenti**, comprese le persone fisiche che intendono trasferire la residenza fiscale in Italia beneficiando dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero e i **soggetti che presentano le istanze di interpello sui nuovi investimenti, che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato**).

**4) I soggetti in regime di cooperative compliance**, infine, devono rivolgere i propri interpelli all'**Ufficio Adempimento Collaborativo della Divisione Contribuenti - Direzione Centrale Grandi Contribuenti**:

- tramite PEC, all'indirizzo [dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.cooperative@pec.agenziaentrate.it),

- via mail all'indirizzo [dc.acc.ucc@agenziaentrate.it](mailto:dc.acc.ucc@agenziaentrate.it) (per i soggetti non residenti privi di PEC);

- tramite consegna a mano o spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento.

LINK:

[Per visionare il testo del comunicato stampa del 12 marzo 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento del 1° marzo 2018 clicca qui.](#)

## **17. CODICE DEGLI APPALTI - Documento di gara unico europeo (DGUE) - Dal 18 aprile solo in formato elettronico**

Con il comunicato del 30 marzo 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ricordato che **dal 18 aprile 2018** il **Documento di gara unico europeo (DGUE)** dovrà essere reso disponibile **esclusivamente in forma elettronica**, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 85, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Per le procedure di gara bandite da tale data le stazioni appaltanti dovranno predisporre ed accettare il DGUE in formato elettronico, secondo le indicazioni contenute nel D.P.C.M. 13 novembre 2014, recante "*Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici*".

delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005".

Dal **18 ottobre 2018** (data di entrata in vigore delle comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici), il DGUE dovrà essere predisposto **esclusivamente in conformità alle regole tecniche** che dovranno essere emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), ai sensi dell'art. 58, comma 10, del Codice dei contratti pubblici.

Nel **periodo transitorio**, che va **dal 18 aprile 2018 al 17 ottobre 2018**, è previsto che le stazioni appaltanti che non dispongano di un proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, o che non si servano di altri sistemi di gestione informatica del DGUE, dovranno richiedere nei documenti di gara all'operatore economico di trasmettere il documento in formato elettronico, su supporto informatico all'interno della busta amministrativa o mediante la piattaforma telematica di negoziazione eventualmente utilizzata per la presentazione delle offerte.

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti clicca qui.](#)

### **18. ALIMENTI - Dal 5 aprile 2018 è scattato l'obbligo di indicare in etichetta lo stabilimento di produzione o confezionamento**

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che, a decorrere dal 5 aprile 2018, è scattato l'obbligo di indicare in etichetta **la sede e l'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento degli alimenti**, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 145 del 15 settembre 2017.

Tale indicazione si aggiunge a quelle obbligatoriamente previste dal regolamento europeo: *denominazione, ingredienti, presenza di allergeni, quantità, scadenza, nome del responsabile delle informazioni, paese di origine, istruzioni per l'uso, titolo alcolometrico e dichiarazione nutrizionale.*

Gli operatori dovranno, pertanto, indicare la località e l'indirizzo dello stabilimento (o solo la località se questa consente l'immediata identificazione dello stabilimento) di produzione o di confezionamento, se l'alimento è confezionato in uno stabilimento diverso da quello dove è stato prodotto.

L'obbligo riguarda gli **alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano**. In questo modo vengono garantite una corretta e completa informazione ai consumatori, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

In caso di **mancato rispetto dell'obbligo**, l'operatore che non indicherà in etichetta lo stabilimento di produzione o di confezionamento sarà sottoposto a una **sanzione amministrativa pecuniaria che varia da 2.000 euro a 15.000 euro**. Sono previste sanzioni dello stesso importo anche per il caso in cui l'impresa che disponga di più stabilimenti non evidenzii quello effettivo mediante punzonatura o altro segno e sanzioni da 1.000 euro a 8.000 euro se non vengono rispettate le modalità di presentazione.

La legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l'applicazione delle eventuali sanzioni all'Ispettorato repressione frodi (ICQRF).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 145/2017 clicca qui.](#)

### **19. UBERPOP - Gli Stati membri possono vietare e reprimere l'esercizio illegale dell'attività di trasporto senza dover prima notificare alla Commissione il progetto di legge - Sentenza della Corte di Giustizia UE**

**Uber è da considerarsi servizio di trasporto e gli Stati possono vietare o limitarne l'esercizio.**

È questo, in sintesi, il contenuto della sentenza della **Corte di Giustizia UE nella causa C-320/16**, secondo la quale **"gli Stati membri possono vietare e reprimere penalmente l'esercizio illegale dell'attività di trasporto nell'ambito del servizio UberPop senza dover previamente notificare alla Commissione il progetto di legge che stabilisce il divieto e le sanzioni penali per tale esercizio"**.

Per Uber è la seconda sconfitta davanti ai giudici di Lussemburgo.

Il caso ha investito la società francese **Uber France** che viene sottoposta a procedimento penale per aver organizzato, tramite UberPop, un sistema che mette in contatto clienti con conducenti non professionisti che trasportano persone, a pagamento, con veicoli dotati di meno di dieci posti.

Uber France sostiene che la legislazione francese sulla materia costituisce una regola tecnica riguardante un servizio della società dell'informazione.

La direttiva impone agli Stati membri di notificare alla Commissione qualsiasi progetto di legge o di regolamentazione che detti regole tecniche relative ai prodotti e servizi informatici. Ma nel caso in

questione le autorità francesi non avevano notificato alla Commissione la normativa penale prima della promulgazione. Uber France, così, sostiene di non poter essere sottoposta a procedimento penale per le accuse rivoltele.

Investito della controversia, il *Tribunal de grande instance* de Lille (Francia) ha chiesto alla Corte di giustizia di dirimere la questione.

Secondo la Corte, poiché il servizio UberPop proposto in Francia è sostanzialmente identico a quello fornito in Spagna, cassato in dicembre e poiché il servizio UberPop non ricade sotto la direttiva, l'obbligo di previa notifica alla Commissione, previsto dalla direttiva, non si applica.

Le autorità francesi, pertanto, non erano tenute a notificare previamente alla Commissione il progetto di legge penale.

Per la Corte, dunque, gli Stati membri possono vietare e reprimere l'esercizio illegale di un'attività di trasporto come quella esercitata tramite UberPop **senza dover previamente notificare alla Commissione il progetto di legge che stabilisce il divieto e le sanzioni penali per tale esercizio.**

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

## Notizie in breve

**1)** E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 6 aprile 2018, la **Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 264 del 1° marzo 2018** contenente il "*Regolamento concernente l'accessibilità dei dati raccolti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici*".

Il regolamento - in vigore dal 7 aprile 2018 - disciplina l'accessibilità ai dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici (BDNCP).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**2)** L'ISTAT ha comunicato, nella misura dell'1,1%, la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, tra il periodo gennaio 2016-dicembre 2016 e il periodo gennaio 2017-dicembre 2017.

Il decreto 20 novembre 2017, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha determinato la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2017 in misura pari a **+1,1%** dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

A seguito di quanto sopra, con **Circolare n. 61 del 4 aprile 2018**, l'INPS ha comunicato:

- gli **importi giornalieri per determinare le prestazioni** di malattia, di maternità e di tubercolosi, con riferimento all'anno 2018, per le categorie di lavoratori interessati (*lavoratori soci di società e di enti cooperativi di cui al DPR n. 602/1970, lavoratori agricoli a tempo determinato, partecipanti familiari e piccoli coloni, lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratrici autonome*).
- gli **importi da prendere a riferimento nell'anno 2018**, per le prestazioni di malattia, degenza ospedaliera e maternità/paternità da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata, l'ammontare degli assegni di maternità concessi dai Comuni e quelli dello Stato concessi dalla stessa INPS.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 61/2018 clicca qui.](#)

**3)** Docenti e ricercatori che si trasferiscono in Italia, lavoratori "impatriati" e nuovi residenti: sono questi i destinatari della **nuova guida del Fisco** disponibile, dal 9 aprile 2018, nella sezione "*L'Agenzia informa*" del sito internet delle Entrate.

La pubblicazione, dal titolo "**Gli incentivi fiscali per l'attrazione del capitale umano in Italia**", spiega, grazie anche a pratiche tabelle di riepilogo, i presupposti per **accedere ai diversi benefici fiscali concessi alle persone che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.**

Dopo una breve sezione introduttiva, la guida, articolata in **sei capitoli**, illustra nel dettaglio: *come individuare il concetto di residenza, chi sono i lavoratori interessati dai benefici, quali sono i vantaggi fiscali, chi può effettivamente usufruirne, in che modo accedere agli incentivi.* Il vademecum chiarisce, inoltre, in cosa consistono concretamente **gli incentivi per docenti e ricercatori e per gli "impatriati"** oltre alle modalità per fruirne.

LINK:

[Per scaricare il testo della Guida clicca qui.](#)

**4) Una progettazione di qualità** come primo passo indispensabile per realizzare opere pubbliche di qualità, dai costi certi, nel rispetto dei tempi di realizzazione previsti.

Per dare concretezza a uno dei principi fondanti del Nuovo Codice dei Contratti, il Governo ha previsto **contributi agli enti locali per realizzare progetti di buon livello**.

Due decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti assegnano per i prossimi tre anni più di **200 milioni a città metropolitane, province, comuni, autorità di sistema portuale**.

Con il **“Fondo progettazione Enti locali”**, previsto dalla legge di bilancio, lo Stato cofinanzia con **90 milioni** nel prossimo triennio gli enti locali nella progettazione di fattibilità tecnica ed economica relativa a opere pubbliche, tra cui adeguamenti antisismici ed edilizia scolastica.

Con il **“Fondo progettazione Insediamenti Prioritari”**, previsto dal Nuovo Codice dei Contratti, sono previsti **110 milioni**, sempre nel triennio, destinati a diversi tipi di interventi prioritari, dai Piani urbani della mobilità sostenibile alle opere nei porti.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**5) Sul sito di Assosoftware** è disponibile, a partire dal 9 aprile 2018, un applicativo gratuito (**AssolInvoice**), prodotto dalla stessa Associazione nazionale di produttori di software, che consente la visualizzazione semplice ed efficace delle **Fatture Elettroniche XML** inviate alla Pubblica Amministrazione e alle Aziende private.

È disponibile in ambiente **Windows, Mac e Linux**.

AssolInvoice è corredato di un **foglio di stile**, costantemente aggiornato, che traduce il linguaggio XML in una forma leggibile dall'utente secondo i modelli di fattura tradizionali ed è dedicato a tutte le **aziende, le persone fisiche e Pubbliche Amministrazioni** che ricevono Fatture Elettroniche.

AssolInvoice traduce il formato XML, mostrando in modo chiaro e comprensibile i **contenuti delle fatture**; consente, inoltre di **verificare, stampare, ricercare le Fatture XML** create secondo lo standard SDI, scaricare gli **allegati** contenuti all'interno e **verificare la firma digitale apposta**.

AssolInvoice consente inoltre di visualizzare in modo specifico l'**arricchimento informativo** inserito all'interno delle Fatture XML secondo lo Standard AssoSoftware.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**6) E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) 27 marzo 2018** contenente i criteri e le modalità per la determinazione, da parte delle imprese di assicurazione, degli **sconti obbligatori** cui all'art. 132-ter, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni), come modificato dal D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 74 e dalla l. 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

In particolare la norma prevede l'applicazione di uno sconto da parte dell'impresa di assicurazione laddove il cliente accetti di sottoporre il veicolo a ispezione, oppure di installare meccanismi elettronici che registrano l'attività come la **“scatola nera”** o meccanismi che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti di legge.

Il provvedimento elenca inoltre le province a maggiore tasso di sinistrosità, di cui all'art. 132-ter, comma 3, D.Lgs.n. 209/2005, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2015 e dalla legge concorrenza, che prevede un premio medio più elevato per gli assicurati residenti in quelle province.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento clicca qui.](#)

**7) Con la risoluzione 11 aprile 2018, n. 28/E**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine ad alcune problematiche collegate all'esercizio dell'**opzione**, da parte delle **società di capitali che rivestono la qualifica di società agricola**, per la **tassazione su base catastale** del reddito conseguito dall'esercizio di tale attività.

Ai fini dell'esercizio dell'opzione ovvero della revoca del regime di determinazione dell'imposta rileva il comportamento concludente del contribuente, come ad esempio il versamento dell'imposta quantificata secondo il criterio “catastale”.

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione 28/E/2018 clicca qui.](#)

**8) Con Comunicato stampa dell'11 aprile 2018, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro** ha informato circa il raggiungimento di un **protocollo d'intesa** con l'**Istituto Nazionale dei Revisori Legali**, volto a riconoscere a Consulenti del Lavoro e Revisori Legali una **formazione interprofessionale in materia di revisione legale**.

L'obiettivo è quello di avviare una **collaborazione sinergica nella formazione continua obbligatoria** dei Consulenti del Lavoro e dei Revisori Legali che si concretizzerà nella realizzazione di eventi, corsi formativi e lezioni finalizzate all'aggiornamento professionale delle due categorie professionali.

Come si ricorderà, un precedente protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva sancito l'equipollenza della formazione continua obbligatoria per le materie comuni e la Fondazione Studi è stata riconosciuta anche come Ente formatore.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**9)** E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2018 (Suppl. Ordinario n. 18), il **Decreto 23 marzo 2018** con cui **si approvano, oltre a 3 territorialità specifiche, i primi 69 Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)**. Toccata i comparti delle **manifatture**, dei **servizi**, del **commercio** e delle **attività professionali**.

Come noto, l'**Indice sintetico di affidabilità fiscale (ISA)**, che andrà a **sostituire gli studi di settore**, esprime un **giudizio di sintesi sull'affidabilità dei comportamenti fiscali dei contribuenti**.

Gli allegati al decreto 23 marzo 2018 contengono le **note tecniche e metodologiche** dei singoli indici di affidabilità fiscale.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10)** Con il **messaggio n. 1618 del 13 aprile 2018**, l'INPS fornisce precise istruzioni per la conversione, nel nuovo sistema di **gestione delle aziende agricole**, delle deleghe già esistenti, sia per gli stessi datori di lavoro che per gli intermediari abilitati. La procedura da seguire è diversa a seconda che si tratti di nuove iscrizioni o della validazione delle deleghe già in essere.

A partire **dal 20 aprile 2018** i professionisti titolari delle deleghe indirette e le associazioni di categoria dovranno provvedere alla validazione ed attivazione delle stesse, accedendo all'applicazione "**Gestione deleghe**" nel portale INPS e selezionando la sezione "**Dettagli Delega/Subdelega**".

Il termine fissato per l'adempimento di tali procedure è quello del **20 maggio 2018**.

LINK:

[Per scaricare il testo del messaggio INPS clicca qui.](#)

**11) Aggiornata la relazione unitaria del collegio sindacale.** Il Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) ha, INFATTI, reso disponibile il documento "**La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti**", giunto alla sua **terza edizione**.

Il documento, che fornisce la versione aggiornata del documento rilasciato nel marzo 2017, tiene conto sia dei molteplici cambiamenti intervenuti nel frattempo proprio nella disciplina della relazione di revisione, che della recente emanazione del documento "**Approccio metodologico alla revisione legale dei conti da parte del collegio sindacale nelle imprese di dimensioni minori**", nel quale si è proposta una nuova versione della metodologia suggerita dal Consiglio nazionale dei commercialisti per rispondere, in linea con l'*audit risk model*, alle esigenze di miglioramento della qualità degli incarichi.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

**12)** A decorrere **dal 17 aprile 2018** è online la prima versione di **Quello che conta**, il portale pubblico di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

Nel portale sono disponibili:

- **5 consigli elementari**, utili a ridurre il rischio davanti alle scelte sull'impiego delle proprie risorse finanziarie,
- **7 cose da sapere** senza le quali ogni scelta potrebbe risultare poco consapevole e
- **12 guide pratiche** che aiutano a comprendere i rischi e le opportunità che si presentano in specifiche circostanze.

L'accesso ai contenuti è guidato attraverso l'identificazione esemplificativa di 6 momenti che contano nella vita e di nozioni di base utili ad affrontare le scelte di tutti i giorni.

I contenuti del portale sono curati dal **Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria**, cui partecipano amministrazioni centrali dello Stato, autorità indipendenti e rappresentanze dei consumatori (Ministero dello sviluppo economico, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, COVIP, Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari).

Con la pubblicazione di questo parte anche la consultazione della **Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale**, che resterà aperta fino al 31 maggio 2018.

LINK:

[Per saperne di più e per accedere al portale clicca qui.](#)



**13)** E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018, il **decreto 29 marzo 2018** del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che stabilisce le modalità di verifica delle condizioni per il riconoscimento, nell'ambito degli schemi di incentivazione alle **fonti energetiche rinnovabili**, di **premi e tariffe speciali** per gli impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate con prestazioni ambientali elevate.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

## Lo sapevi che ...

### ... NELLA TUA REGIONE E' OPERANTE IL **GARANTE DEL CONTRIBUENTE** ?

*Sono quasi diciotto anni che esiste nel nostro ordinamento la figura del Garante del contribuente, introdotta dallo Statuto del Contribuente per assicurare equità, imparzialità e correttezza nel rapporto tra il Fisco e i cittadini. Tuttavia si ha l'impressione che siano pochi quelli che conoscono le vere funzioni di quest'organo e le modalità per contattarlo.*

*Eppure rappresenta "un fondamentale presidio di garanzia del contribuente".*

Il **Garante del contribuente**, figura prevista dall'13 della legge n. 212 del 27 luglio 2000 (recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente") è un **organo monocratico** (dal 1° gennaio 2012) **presente in ogni Regione**, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, con il compito di **tutelare i diritti del contribuente e garantire un rapporto di fiducia tra cittadini e Amministrazione finanziaria**.

In particolare il Garante, nell'assicurare la concreta attuazione dei diritti del contribuente sanciti nello Statuto:

- *sollecita gli uffici ad esercitare il potere di autotutela per l'annullamento e la rettifica dei provvedimenti fiscali di accertamento e di riscossione;*
- *vigila sul corretto svolgimento delle verifiche fiscali, in forza dell'art. 12 della legge 212/2000;*
- *verifica che sia assicurata la chiara e tempestiva conoscibilità dei provvedimenti fiscali, dei modelli per gli adempimenti e delle relative istruzioni;*
- *accerta la qualità dei servizi di assistenza ed informazione verificando, ad esempio, l'agibilità dei locali aperti al pubblico.*

Anche **sulla base di segnalazioni**, il Garante può:

- *richiedere documenti o chiarimenti agli uffici competenti e attivare le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente;*
- *rivolgere raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;*
- *richiamare gli uffici al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d'imposta;*
- *segnalare i casi di particolare rilevanza in cui le disposizioni vigenti o i comportamenti dell'Amministrazione sono suscettibili di determinare un pregiudizio ai contribuenti o conseguenze negative nei loro rapporti con l'Amministrazione;*
- *accedere agli uffici finanziari e controllare la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza al contribuente.*

Il Garante del contribuente viene **nominato dal Presidente della Commissione tributaria regionale** o sua sezione distaccata, nella cui circoscrizione è compresa la Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, tra gli appartenenti alle seguenti categorie qualificate: *magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, dirigenti dell'amministrazione finanziaria, notai, sia a riposo sia in attività di servizio, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri.*

**Tutti i contribuenti** possono rivolgersi al Garante inviando un'**istanza in carta libera**, senza bolli, senza costi e senza la necessaria assistenza di un avvocato o di un commercialista.

Per le modalità di presentazione si consiglia di consultare la sezione dedicata, dal sito dell'Agenzia delle Entrate della propria Regione, al Garante del contribuente.

Non esistono neanche formule particolari per l'istanza. L'istanza deve comunque avere un contenuto minimo essenziale in modo da poter mettere il Garante nella condizione di decidere.

Ricevuto il ricorso, il Garante svolge un'**attività istruttoria per verificarne la fondatezza**.

Al termine dell'attività svolta a seguito della **segnalazione**, ne comunica l'esito alla Direzione regionale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, mettendone a conoscenza anche l'autore della segnalazione.

**Le risoluzioni del Garante sono definitive e non impugnabili.**

LINK:

[Per consultare l'elenco dei Garanti del contribuente clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 9 AL 21 APRILE 2018)**

**1) Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018:** Approvazione della Guida all'analisi e alla verifica dell'impatto della regolamentazione, in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169. (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva clicca qui.](#)

**2) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Circolare 21 marzo 2018, n. 13/RGS:** Decreto 18 gennaio 2008, n. 40, concernente: «Modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni» - Chiarimenti aggiuntivi. (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della Circolare clicca qui.](#)

**3) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 19 gennaio 2018, n. 31:** Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 – Suppl. Ordinario n. 16).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) - Provvedimento 27 marzo 2018:** Criteri e modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione degli sconti obbligatori di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 - nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore - Lista delle province a maggiore tasso di sinistrosità di cui all'articolo 132-ter, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74 e dalla legge 4 agosto 2017, n. 124. (Regolamento n. 37). (Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del Provvedimento clicca qui.](#)

**5) Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 23 marzo 2018:** Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. (Gazzetta Ufficiale n. 85 del 12 aprile 2018 – Suppl. Ordinario n. 18).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero della Salute - Decreto 22 gennaio 2018, n. 33:** Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali. (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero della Giustizia - Decreto 8 marzo 2018:** Adeguamento del diritto di protesta e delle indennità di accesso relativi alla levata dei protesti cambiari. (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Decreto 13 febbraio 2018:** Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**9) Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare - Decreto 29 marzo 2018:** Modalità di verifica delle condizioni per il riconoscimento, nell'ambito degli schemi di incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili, di premi e tariffe speciali per gli impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate con prestazioni ambientali elevate. (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto 11 gennaio 2018:** Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il lavoro. (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 13 aprile 2018:** Utilizzo della piattaforma «Pago PA» per il pagamento digitalizzato dei diritti e delle tasse di proprietà industriale. (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**12) Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34:** Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**13) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 2 marzo 2018:** Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2018 e 2019. (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**14) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 6 aprile 2018:** Approvazione dello statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**15) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 16 marzo 2018:** Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure. (Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**UNIONE EUROPEA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 9 AL 21 APRILE 2018)**

**1) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/574 della Commissione del 15 dicembre 2017**, sulle norme tecniche per l'istituzione e il funzionamento di un sistema di tracciabilità per i prodotti del tabacco. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 96/7 del 16 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

**2) Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018**, che autorizza la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 99/14 del 19 aprile 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo della decisione clicca qui.](#)

**Ogni persona deve guardare  
per tutta la sua vita  
verso **quattro direzioni**:  
**DI FRONTE** per sapere dove sta andando,  
**DIETRO** per ricordare da dove viene,  
**SOTTO** così da non calpestare nessuno,  
**AI LATI** per vedere chi lo accompagna  
nei momenti difficili.**